

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi

dal 03/03/2017 al 16/03/2017.

Il Responsabile

Dario Afrante

N. 68 del 03 MARZO 2017
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Servizio Pianificazione regionale e Osservatorio sulla qualità del Paesaggio <input type="checkbox"/> Servizio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2017/00068

OGGETTO: Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Ditta: CISTULLI LORENZO

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
(ammodernamento di un vigneto irriguo - art. 91 c.1 e c. 5 delle NTA PPTR)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

VISTA la L. 28/2/1985 n°47;


VISTA la L.23/12/1994 n°724;

VISTA la L. 24/11/2003 n° 326;

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

VISTA la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi




dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e s.m.i.;

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 90 e 91 delle NTA;

PREMESSO

- **CHE** i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti *beni paesaggistici* dall'art.134 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e definiti quali *ulteriori contesti*, non possono essere oggetto di alcuna trasformazione senza il preliminare rilascio, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, *dell'autorizzazione paesaggistica* di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'*accertamento di compatibilità paesaggistica* di cui all'art.91 delle NTA del PPTR;
- **CHE** sono esentati dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati all'art. 149 e co.2 e 3 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, nonché sono esentati dall'acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, gli interventi indicati al co. 9, 11, 12 dell'art. 91 delle NTA del PPTR;
- **CHE** per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex post in aree soggette a tutela paesaggistica ministeriale, il predetto procedimento è del tutto precluso in ottemperanza anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. L'eccezione alla suddetta preclusione del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex post in aree interessate da beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs 42/2004, è rappresentata dalle fattispecie di cui al c. 4 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ovvero dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché dagli interventi oggetto di istanza di condono edilizio (L.47/85, L.724/94, L.326/03) dove il procedimento di rilascio del parere paesaggistico da parte dell'Ente preposto alla tutela è disciplinato, nello specifico, dalle relative leggi speciali di riferimento che fissano, tra l'altro, anche i presupposti giuridici per la stessa ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata;
- **CHE** il combinato disposto degli art. 146 e 167 del Codice dei Beni Culturali dispone che *"fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"* e che, pertanto, la stessa può essere rilasciata, *ex post*, esclusivamente a seguito del cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del Codice, ovvero per le seguenti fattispecie: *"a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;"*
- **CHE**, secondo quanto disposto dall'art. 91 comma 5 delle NTA del vigente PPTR *"per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art.91 delle NTA del PPTR), il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art.89, comma 1, lett.b2, si applica l'art. 167 co.1 del Codice"*;



SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale, non ha, ad oggi, attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e dunque, ai sensi del combinato disposto degli art 7, c.6, della L.r. 20/2009 e dell'art. 91, c.-2 delle NTA del PPTR, il potere di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica (artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR), è in capo alla Regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici;

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE con nota prot. n. 10 del 02.01.2017 acquisita al protocollo della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio con n. AOO_145-228 del 09/01/2017, il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) ha trasmesso la richiesta di **accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria** relativa alle opere di cui trattasi; la documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati così denominati:

1. Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria;
2. Elaborato Unico contenente:Stralci, ortofoto, corografia,planimetria, foto, relazioni.

Successivamente con nota mail, il tecnico progettista ha fornito precisazioni circa l'epoca di realizzazione dei lavori ed ha trasmesso copia del versamento oneri istruttori.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento oggetto di sanatoria è ubicato nel territorio di Acquaviva della Fonti identificato nel fg. 5 p.IIe n. 32, 34, 56, 563 e 36 e riguarda l'ammodernamento di un vigneto irriguo.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che gli interventi eseguiti ricadono nelle seguenti aree qualificate come:

Ulteriore Contesto Paesaggistico:

- **Componenti idrologiche**, "Aree soggette a vincolo idrogeologico", a cui si applicano gli indirizzi di cui all'art. 43 e le direttive di cui all'art. 44;
- **Componenti Culturali e insediative**, "aree appartenenti alla rete dei Tratturi (Cassano-Adelfia) soggette agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81.


(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Per quanto riguarda le opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR, le stesse risultano compatibili con le suddette misure di salvaguardia e utilizzazione, in quanto trattasi di attività agro-silvo-pastorali .

(CONCLUSIONE E PRESCRIZIONI)

Pertanto, si ritiene opportuno, sulla base delle motivazioni in precedenza riportate ed in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi dell'intervento di che trattasi, **consentire il mantenimento di quanto realizzato abusivamente oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al co. 5 dell'art.91 del PPTR**, fermo restando per le stesse l'applicazione della dovuta sanzione pecuniaria, di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004.

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN SANATORIA** ai sensi dell'art. 91 c.1 e c.5 delle NTA del PPTR, in quanto



l'intervento, così come realizzato, per le sue caratteristiche, non comporta alcun pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito interessato.

Le opere di cui trattasi così come realizzate, possono pertanto ritenersi ancora coerenti con la normativa di tutela paesaggistica introdotta dal vigente PPTR e pertanto si ritiene ammissibile il loro mantenimento.

(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)

CONSIDERATO CHE l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, come l'autorizzazione paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali. In particolare, così come disposto dall'art.91 comma 5 delle NTA del PPTR, viene demandato al comune la verifica della conformità dell'opera agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione della stessa, sia al momento della presentazione della domanda.

SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dal presente accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria: eventuali diritti di terzi, nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

RESTA INTESO CHE ai sensi del comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, la presente costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amm.ne comunale il controllo della conformità degli interventi alle prescrizioni contenute nel presente parere sia nella fase di rilascio del titolo abitativo su quanto **effettivamente realizzato**.

ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.,


VIENE FATTA SALVA dal presente provvedimento l'applicazione, per le opere già eseguite in assenza di preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica ed oggetto di mantenimento, della dovuta sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004 da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento secondo le disposizioni della LR n.20/09 come integrata e modificata dalla LR n28/2016.

VERIFICA AI SENSE DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto predisposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

PRESO ATTO CHE Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 relativa alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 e della D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di Conferimento incarichi dirigenziali delle Sezioni.



ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA in sanatoria** ai sensi dell'art. 91 c.5 delle NTA del PPTR, al sig. CISTULLI LORENZO, per le opere già eseguite e censite in catasto al fg di mappa n.5 p.lle n. 32, 34, 56, 563 e 36 in agro di Acquaviva delle Fonti.

DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere nonché l'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 relativamente alle sole opere eseguite in assenza del preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica ed oggetto di mantenimento, da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento secondo le disposizioni della LR n.20/09 come integrata e modificata dalla LR n.28/2016.

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla Provincia competente per territorio;
 - alla ditta interessata,
- e completo di elaborati:
- al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)

Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 6 facciate:


- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo del Settore Assetto del Territorio;
- è adottato in originale;

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

**La Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

(ing. Barbara Loconsole)

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

Attestano, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini dell'utilizzo per la pubblicità legale.

**Il Responsabile P.O.
Autorizzazioni Paesaggistiche
(geom. Alessandro Blonna)**

**Il funzionario A.P.
(arch. Vito Cataldo Gianfrate)**

Si certifica l'avvenuta pubblica all'Albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per 10 (dieci) giorni consecutivi, dal 03/03/2017 al 16/03/2017.

l'incaricato alla pubblicazione

<p>Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio</p> <p>Il presente atto originale, composto da n. 6 facciate, è depositato presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, via delle Gentile n. 52 – 70126 Bari.</p> <p>L'incaricato della pubblicazione </p> <p>_____</p>
